



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano

Sezione civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Magistrati:

dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

impugnazione
di lodi nazionali
(art. 828 c.p.c.)

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta sub n. 173/2017 R.G.
promossa

da

Ferrari Giuseppe, c.f. FRR GPP 63C05 F187Y, nato a
Mezzolombardo (TN) il 5 marzo 1963, titolare della **ditta**
individuale EFFE.G.EMME di Ferrari Giuseppe, p.i.
01421000223, corrente in Roverè della Luna (TN), Via Feldi 25,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Degaudenz e Paolo Dal
Rì del Foro di Trento, con elezione di domicilio presso il loro
studio in 38122 Trento, Via della Prepositura 32, giusta
procura in allegato all'atto di citazione in appello avverso lodo
arbitrale

- parte attrice per impugnazione -



contro

Hypo Vorarlberg Leasing S.P.A., p.i. 00731230215, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* dott. Michael Meyer, con sede in 39100 Bolzano, Via Galileo Galilei 10/H, con domicilio eletto in Bolzano, Viale Stazione 5, presso lo studio degli avv.ti Christoph Senoner e Manfred Schullian, dai quali è rappresentata e difesa, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- parte convenuta resistente all'impugnazione -

Oggetto: Impugnazione di lodo arbitrale ex art. 828 c.p.c.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2020 con assegnazione del termine perentorio per il deposito di comparse conclusionali del 17.06.2020 e quello del 07.07.2020 per il deposito di memorie, sulle seguenti

CONCLUSIONI

del procuratore di parte attrice per impugnazione:

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bolzano,

nel merito, in via principale,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare la nullità del lodo impugnato per tutti i motivi indicati in narrativa, con ogni conseguenza di legge.

Nel merito, in via subordinata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare la nullità del lodo impugnato per tutti i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, accogliere le conclusioni svolte dal signor Ferrari Giuseppe nella



comparsa di costituzione e risposta del procedimento arbitrale che qui integralmente si riproducono: *“disporre, per i motivi esposti in narrativa, la remissione in termini della EFFEGEMME ditta individuale, consentendole di nominare il proprio arbitro, che si indica già nell’avvocato Luca Marconi del foro di Trento; disporre, per i motivi esposti in narrativa, la sospensione del procedimento arbitrale per pregiudizialità dipendenza con il giudizio pendente avanti la Corte di Appello di Trento. Nel merito. Dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione attiva della società Hypo Voralberg Leasing; respingere, per i motivi esposti in narrativa, ogni domanda proposta da Hypo Vorarlberg Leasing nei confronti dei EFFEGEMME di Ferrari Giuseppe; dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la risoluzione del contratto di leasing del 10 marzo 2003 intercorso tra EFFEGEMME e Hypo per responsabilità di quest’ultima, condannando la stessa ad un risarcimento danni in favore di EFFEGEMME che si rimette all’equo apprezzamento del Collegio Arbitrale”*.

Con vittoria di diritti, onorari e spese per il I e II secondo grado di giudizio.

In via istruttoria.

Si chiede l’acquisizione del fascicolo dell’arbitrato presso la Camera di Commercio di Bolzano.

Si ribadiscono le istanze istruttorie proposta nella procedura arbitrale che qui devono intendersi integralmente riproposte.



dei procuratori di parte resistente all'impugnazione:

Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, contrariis reiectis,

I) in via principale e nel merito: rigettare la domanda di nullità del lodo arbitrale impugnato, nonché le domande subordinate formulate nel merito, perché inammissibili ed infondate per le ragioni dedotte in comparsa in costituzione.

II) In mero subordinate e nel merito, in applicazione dell'art. 830, secondo comma:

- a) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., del contratto di locazione finanziaria n. B03123 dd. 10.10.2002 stipulato tra Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. e la ditta Effe.G.Emme di Ferrari Giuseppe, per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20.1 del contratto, invocata con lettera raccomandata r.r. 23.04.2012, con effetto dal 30.04.2012;
- b) in subordinate rispetto al punto a), accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. B03123 dd.10.10.2002 per colpa ed inadempimento dell'utilizzatore ai sensi dell'art. 1453 e seguenti cod. civ.;
- c) accertare e dichiarare che in forza del contratto di locazione finanziaria risolto, la Hypo Vorarlberg Leasing è creditrice della ditta Effe.G.Emme di Ferrari Giuseppe, dell'importo complessivo di € 890.474,98.- come da



conteggio di risoluzione allegato alla lettera di risoluzione, di cui € 297.189,87.- per canoni fatturati e non pagati, oltre al capitale residuo di € 558.225,71.- e gli interessi di mora, compresi quelli maturati successivamente alla risoluzione del contratto; di conseguenza condannare la Effe.G.Emme di Ferrari Giuseppe al pagamento dell'importo di € 890.474,98.- o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso di mora contrattuale dal 23.04.2012, ed in subordine al tasso previsto dal DPR 231/2002, dalla data di messa al saldo effettivo;

In ogni caso: con rifusione delle competenze e spese di causa, oltre spese generali, IVA e c.p.a.

Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e di replica.

In via istruttoria subordinata, e senza inversione dell'onere della prova, parte appellata ripropone le istanze istruttorie formulate in sede di arbitrato e chiede ammettersi prova per interpellato formale del sig. Giuseppe Ferrari e per testimoni sulle seguenti circostanze: vero, ...

- 1) che la Effe.G.Emme di Giuseppe Ferrari ha sospeso il pagamento dei canoni di leasing a partire dal mese di gennaio 2009;
- 2) vero che la Effe.G.Emme nel 2008 pretendeva di esercitare il



diritto di riscatto verso Hypo Leasing s.p.a. sia per la proprietà superficiaria che per la proprietà del suolo;

3) vero che il sig. Giuseppe Ferrari, sin dalla stipulazione del contratto di leasing, era stato reso edotto che Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. era titolare della sola proprietà superficiaria;

4) vero che Euroelettrica s.n.c. di Keller Saimon, nel 2008 pretendeva un importo di € 150.000,00.- per la cessione della proprietà del suolo alla ditta Effe.G.Emme;

5) vero che Hypo Vorarlberg Leasing, nell'ottobre 2008, a seguito della richiesta di esercizio del riscatto del bene era disposta a cedere a Effe.G.Emme la proprietà superficiaria, concedendo uno sconto di € 23.000 Euro sul prezzo di riscatto (si mostri al teste il doc. 27);

6) vero che Effe.G.Emme ha continuato a detenere l'immobile oggetto di leasing anche dopo la sospensione dei pagamenti e fino alla dichiarazione di fallimento della Effe.G.Emme s.r.l.;

7) vero che Hypo Leasing, dopo aver avuto saputo – all'inizio del 2011 – che Effe.G.Emme s.r.l. in via transattiva aveva ottenuto il trasferimento della comproprietà del suolo, aveva nuovamente sollecitato l'utilizzatore ad esercitare il diritto di riscatto o quantomeno a versare gli arretrati per canoni insoluti (doc. 28);

8) vero che il credito di Hypo Vorarlberg Leasing, per soli canoni fatturati e non pagati, ammonta a € 297.189,87.- come da conteggio che si mostri al teste (doc. 14);

9) vero che il capitale residuo, alla data di risoluzione del



contratto di leasing, ammontava a € 558.225,71.- (IVA compresa), come da conteggio che si mostri al teste (doc. 14).

Si indicano come testimoni:

- Dr.ssa Monica De Salvo, c/o Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a.
- Giampiero Vianello, c/o Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda di arbitrato depositata in data 02.09.2016 la società Hypo Vorarlberg Leasing spa ha adito la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Bolzano deducendo quanto segue:

- nel 1999 la Provincia Autonoma di Bolzano aveva assegnato alla Euroelettrica snc di Keller Saimon & C. snc con sede in Mezzolombardo un lotto di terreno identificato dalla p.f. 679/51 CC Mezzolombardo, sito nella zona per impianti produttivi del medesimo Comune, per la costruzione di un immobile ad uso produttivo;
- al fine di finanziare la costruzione dell'edificio sulla predetta area la società Euroelettrica in data 2.05.2000 aveva stipulato un contratto di leasing immobiliare con la Hypo Vorarlberg Leasing spa, previa cessione alla stessa del diritto di superficie sulla p.f. 679/51, verso il pagamento di lire 1.775.482.000 con facoltà dell'utilizzatore di riscattare il diritto di superficie al termine del rapporto contrattuale della durata di 10 anni;
- il diritto di superficie veniva costituito a favore della la Hypo



Vorarlberg Leasing spa con atto rep. N. 13602 a rogito notaio Patrizia Pagano del 27.02.2002 per la durata di anni 12 e quindi fino al 1.03.2014;

- con tipo di frazionamento intavolato sub GN 1615/2002 la particella fondiaria 679/51 veniva frazionata nelle nuove particelle 679/64 e 679/51 e sul suolo della prima veniva eretta la p.ed. 1389, che identificava il diritto di superficie della Hypo Vorarlberg Leasing spa;

- non risultando la società Euroelettrica in grado di far fronte al regolare pagamento dei canoni di locazione, in data 10.06.2003 stipulava con il signor Giuseppe Ferrari, titolare della EFFE.G.Emme, un contratto preliminare di compravendita, con il quale si impegnava a cedere a questi l'intera proprietà della p.m. 2 della p.ed. 1389 al prezzo di euro 800.000,00;

- con contratto di locazione finanziaria n. B03123 del 10.10.2003 la Hypo Vorarlberg Leasing spa concedeva in leasing all'impresa individuale Effe.G.Emme il diritto di superficie sulla p.m. 2 della p.ed. 1389 in Cc Mezzolombardo (TN); in pari data veniva stipulato un nuovo contratto di leasing con Euroelettrica snc avente ad oggetto le pp.mm. 1 e 3 della stessa p.ed. 1389 CC Mezzolombardo;

- alla parte di edificio concessa in leasing a Effe.G.Emme veniva assegnato dalle parti il valore di euro 800.000,00 con contestuale riduzione dell'esposizione debitoria di Euroelettrica snc, in misura pari al prezzo convenuto nel contratto



preliminare concluso il 10.06.2003, con la conseguenza che così Effe.G.Emme “saldava” interamente il prezzo pattuito in detto contratto;

- nel 2005 la società Euroelettrica procedeva al riscatto anticipato delle pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 1389 CC Mezzolombardo, assumendone la piena proprietà per confusione con la proprietà del suolo (p.f.679/64), mentre la Hypo Vorarlberg Leasing rimaneva titolare del solo diritto di superficie della p.m. 2 della p.ed. 1389;

- nel 2008 anche Effe.G.Emme si era rivolta a Hypo Vorarlberg Leasing spa per chiedere il riscatto anticipato del bene oggetto di leasing, pretendendo, tuttavia, il trasferimento dell'intera proprietà anziché del solo diritto di superficie di cui essa era titolare;

- successivamente Hypo Vorarlberg Leasing spa aveva appreso che Euroelettrica snc, in spregio agli accordi presi con Giuseppe Ferrari, aveva preteso un ulteriore corrispettivo per il trasferimento della proprietà della p.f. 679/64 ed aveva gravato la stessa di un diritto di ipoteca per l'importo di euro 900.000,00 ostacolando così il suo trasferimento;

- il signor Ferrari, peraltro, attribuiva la responsabilità del mancato trasferimento della proprietà del suolo a Hypo Vorarlberg Leasing spa, nonostante gli fosse sin dall'inizio noto che quest'ultima era titolare del solo diritto di superficie;

- dal 2009 Effe.G.Emme sospendeva il pagamento dei canoni di



locazione con la conseguenza che Hypo Vorarlberg Leasing, con atto del 10.05.2011, promuoveva procedimento arbitrale al fine di ottenere la condanna dell'utilizzatore all'adempimento dei propri obblighi contrattuali;

- in sede di precisazione delle conclusioni Hypo Vorarlberg Leasing, dopo essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui al punto 20.1. del contratto di leasing, chiedeva invece di accertare la risoluzione del contratto, sia con riferimento alla attivata clausola risolutiva, sia, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 comma 2 ° cc;

- le domande di Hypo Vorarlberg Leasing venivano disattese dal Collegio arbitrale, quella ex art. 1456 cc, sul rilievo che trattavasi di domanda nuova, quella ex art. 1453 cc, sulla base dell'argomentazione che gli effetti costitutivi della stessa non avrebbero potuto spiegarsi stante l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 cc;

- nel frattempo, con atto transattivo del 7.04.2010, stipulato da Effe.G.Emme e da Euroelettrica snc a definizione della controversia promossa dalla prima al fine di ottenere una pronuncia ex art. 2932 cc, in relazione agli obblighi di cui al contratto preliminare del 10.06.2003, concordavano il trasferimento del diritto di proprietà della p.f. 679/64 in favore di Effe.G.Emme o "*persona da essa da nominare*" al prezzo di euro 50.000,00;

- in sede di stipulazione del contratto preliminare di divisione,



intavolato sub GN 1648/10 del libro fondiario di Mezzolombardo, con il quale le parti davano parziale esecuzione alla predetta transazione, il signor Ferrari scioglieva la riserva e indicava quale terzo la Effe.G.Emme srl, da esso partecipata al 99%, la quale diveniva così comproprietaria della p.f. 697/64 CC Mezzolombardo per la quota di 42535/100000 verso pagamento del prezzo di euro 50.000,00 con conseguente sottrazione della comproprietà del suolo alla garanzia di Hypo Vorarlberg leasing spa;

- con sentenza n. 5 del 27.01.2012 il Tribunale di Trento dichiarava il fallimento della Effe.G.Emme srl;

- in data 1.03.2014 si estingueva, per decorso del termine di 12 anni, il diritto di superficie intestato a Hypo Vorarlberg Leasing spa: per effetto della confusione prevista dall'art. 953 cc il fallimento Effe.G.Emme srl ed Euroelettrica divenivano comproprietarie pro quota del compendio immobiliare costituito dalla p.m. 2 (così come delle pp.mm. 1 e 3) della p.ed. 1389 CC Mezzolombardo del valore complessivo di euro 800.000,00 con gravissimo pregiudizio per la società concedente, la quale si vedeva privata dell'unica garanzia del proprio credito vantato nei confronti dell'utilizzatore Giuseppe Ferrari, il quale era inadempiente dal gennaio 2009;

- le domande proposte nel 2014 dalla Hypo Vorarlberg Leasing spa nei confronti del Fallimento Effe.G.Emme srl, di Ferrari Giuseppe e della Euroelettrica di Keller Saimon per indebitato



arricchimento, rispettivamente per revocatoria venivano in parte dichiarate improcedibili, in parte rigettate dal Tribunale di Trento con la sentenza n. 947/2015 del 16.10.2015, avverso la quale veniva interposto appello;

- Hypo Vorarlberg Leasing intendeva, quindi, ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto di leasing e la condanna dell'utilizzatore Effe.G.Emme di Giuseppe Ferrari al pagamento dell'importo complessivo di euro 890.474,98 per canoni fatturati e non pagati, per capitale residuo e interessi di mora nonché la condanna dell'utilizzatore al pagamento dell'ulteriore importo di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento.

Si costituiva nel giudizio arbitrale il signor Giuseppe Ferrari avanzando, preliminarmente, istanza di remissione in termini al fine della nomina del proprio arbitro. Chiedeva, poi, la sospensione del procedimento arbitrale per pregiudizialità rispetto al giudizio di appello, ancora pendente, instaurato avverso la sentenza n. 947/2015 del 16.10.2015 del Tribunale di Trento da Hypo Voralberg Leasing spa. Nel merito chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della società Hypo Voralberg Leasing ed il rigetto di ogni domanda dalla stessa proposta nei propri confronti. Svolgeva altresì domanda di risoluzione del contratto di leasing del 10 marzo 2003 intercorso con Hypo Vorarlberg Leasing spa per responsabilità di quest'ultima, condannando la stessa ad un risarcimento



danni in favore di esso convenuto da quantificarsi in base all'equo apprezzamento del Collegio Arbitrale.

Con ordinanza del 27.12.2016 il Collegio respingeva la richiesta di remissione in termini e alla successiva udienza il signor Giuseppe Ferrari proponeva riserva di appello.

Veniva dato seguito alle fase istruttoria. Dopo il deposito delle memorie istruttorie, il Collegio riteneva al causa matura per la decisione e assegnava i termini per il deposito di memorie e conclusionali e di replica.

In data 3 aprile 2017 il Collegio pronunciava il loro arbitrale, così disponendo:

“respinge la domanda di parte convenuta di remissione in termini e di sospensione del presente procedimento; accerta e dichiara che il contratto di locazione finanziaria n. B03123 dd. 10 ottobre 2003, stipulato tra la Hypo s.p.a. e Ferrari Giuseppe, titolare dell'impresa individuale EFFE.G.EMME si è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. alla data del 30 aprile 2012, in conseguenza del legittimo esercizio da parte di Hypo della facoltà di risoluzione di cui all'art. 20.1 di detto contratto, accerta e dichiara che Giuseppe Ferrari, titolare dell'impresa individuale EFFE.G.EMME, è debitore alla data del 23 aprile 2012 nei confronti della Hypo in forza degli impegni assunti con il contratto sopra indicato, dell'importo di euro 890.474,98 per canoni scaduti, residuo capitale ed interessi; condanna Giuseppe Ferrari, titolare dell'impresa individuale



EFFE.G.EMME, a pagare ad Hypo l'importo di euro 890.474,98, oltre interessi al tasso contrattuale dalla data del 23 aprile 2012 al saldo;

respinge in quanto inammissibile per tardività la domanda riconvenzione di risoluzione del contratto di leasing e di conseguente risarcimento danni proposta da parte convenuta”.

Avverso la decisione interponeva impugnazione il signor Ferrari con atto di citazione del 12.09.2017.

Si costituiva per resistere la Hypo Vorarlberg Leasing spa.

Con provvedimento del Presidente di Sezione del 20.05.2020 veniva designato relatore in sostituzione del dott. Johann Pichler la dott.ssa Claudia Montagnoli.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2020 con assegnazione del termine perentorio per il deposito di comparse conclusionali del 17.06.2020 e quello del 07.07.2020 per il deposito di memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione Giuseppe Ferrari deduce la nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 co.1 n. 12) cpc, in particolare per non essere stata nello stesso affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione della Hypo Vorarlberg Leasing spa, da egli proposta in sede di costituzione in giudizio dinanzi alla Camera arbitrale.

L'impugnante richiama al riguardo le argomentazioni svolte nella comparsa di costituzione, alle pagg. 27 e 28, ove espone



che “nell’anno 2014 il diritto di superficie è scaduto e, pertanto, oggi il soggetto legittimo proprietario del capannone non è più la società Hypo Leasing, bensì la società EFFE.G.EMME srl in fallimento” ed “è evidente, quindi, che la Hypo Leasing, non essendo legittima proprietaria del capannone, non può vantare sullo più alcun diritto nei confronti di terzi; di conseguenza, non è più legittimata a chiedere alcunchè per la sua occupazione/utilizzo. Tale diritto, eventualmente, è in capo al fallimento della EFFE.G.EMME, attuale proprietaria dell’immobile”.

La censura è infondata.

L'omessa pronuncia è la completa mancanza del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (tra molte, Cassazione civile sez. II, 04/10/2011, n.20311: *“Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.”*; Cassazione civile sez. I, 13/10/2017, n.24155: *“Ad integrare gli estremi del*



vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.”).

Il Collegio arbitrale, accogliendo le domande di Hypo Vorarlberg Leasing spa, ha evidentemente vagliato l'eccezione proposta dal convenuto, disattendendola implicitamente.

D'altro canto, correlata la legittimazione *de qua agitur* al riscontro della titolarità in capo alla Hypo Vorarlberg Leasing spa dei diritti nascenti dal contratto di locazione finanziaria immobiliare n. B03123 del 10.10.2003 ad ottenere la risoluzione di diritto o per inadempimento del detto accordo negoziale, nonché il pagamento dei canoni maturati e del capitale residuo oltre che del risarcimento patito, la proposizione di una siffatta eccezione non si giustifica in alcun modo.

Il venir meno in capo a Hypo Vorarlberg Leasing spa del diritto di superficie sull'immobile (p.m. 2 p.ed. 1389 in P.T. 2079 in CC Mezzolombardo) non incide quindi sulla titolarità della



stessa dei diritti fatti valere, che trovano la loro fonte nel già richiamato contratto di locazione.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il signor Ferrari lamenta che erroneamente il Collegio Arbitrale non avrebbe considerato incolpevole la sua tardiva costituzione nel procedimento instaurato dalla Hypo Vorarlberg Leasing spa.

Deduce che la sua costituzione sarebbe avvenuta tardivamente per un errore di notifica, posto che (v. pagg. 8 e ss. dell'atto di impugnazione):

- *“la domanda di arbitrato veniva notificata dall’Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Bolzano in data 13 settembre 2016, con cartolina di avviso di ricevimento contrassegnata dal cronologico n. 8633”;*

- *“su detta cartolina di avviso di ricevimento si dava atto che il plico veniva notificato a persona diversa dal destinatario, ovvero alla signora Dellana Giovanna, moglie del signor Ferrari, la quale vive ormai da anni separata dal marito, pur frequentando quest’ultimo saltuariamente l’abitazione coniugale di Roverè della Luna”;*

- *“sulla medesima cartolina si dava atto che l’agente postale emetteva conseguentemente la CAN (cartolina di avvenuta notifica) contrassegnata dal cronologico n. 66793927484-4”;*

- *“ma nemmeno il CAN veniva notificato al signor Ferrari: era sempre la signora Dellana a ritirare il CAN”;*

- *“solo qualche tempo, il signor Ferrari veniva a conoscenza della*



notifica dell'arbitrato, ma ormai erano spirati i termini per una tempestiva costituzione in giudizio".

Sarebbe stata, così, ingiustificatamente preclusa a Giuseppe Ferrari – cui solo in data 4.11.2016 sarebbe stato consegnato il plico da parte della moglie (v. atto di impugnazione, pag. 11) - la nomina di un proprio arbitro (da effettuarsi entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della domanda di arbitrato ex art. 25 comma 1° del “*Regolamento arbitrale e di mediazione facoltativa*” della Camera arbitrale in atti) con conseguente nullità del lodo per violazione dell’art. 829 comma 1 n. 2 cpc.

L’impugnante critica i singoli passaggi argomentativi del lodo sotto diversi profili.

Innanzitutto si duole dell’affermazione del Collegio arbitrale, per la quale “*tale norma, testualmente, [L. n. 890/1992 ndr] non prevede alcun obbligo di consegna a mani del destinatario*”.

Sostiene, al riguardo, che l’art. 7 ultimo comma della legge 20 novembre 1982, n. 890 in tema di “*Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*” prevederebbe espressamente che, nel caso in cui il piego raccomandato sia notificato a persona diversa – abilitata alla ricezione – l’agente postale debba dare notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata “*direttamente al destinatario*”. Un tanto sul rilievo che la “*ratio sottesa alla normativa introdotta nel 2008 in*



materia di CAN è proprio quella di garantire una “cautela ulteriore” (così definita dalla Cassazione recentemente in sent. n. 19730/2016) affinché il diretto destinatario dell’atto possa avere conoscenza dell’avvenuta consegna a persona diversa da lui medesimo.”.

Sarebbe, pertanto, errata la motivazione del Collegio, laddove aveva ritenuto che *“del resto se così fosse ogni notificazione, in ipotesi di temporanea (e magari volontaria) assenza del destinatario, diventerebbe di fatto impossibile”.* A tale pericolo il legislatore avrebbe ovviato, secondo l’impostazione dell’impugnante, con il meccanismo di cui all’art. 140 cpc.

Si duole anche il sig. Ferrari dell’omessa considerazione, da parte del Collegio, della *“documentazione fornita dal Poste Italiane, con la quale viene certificato che anche il CAN è stato ritirato della signora Dellana”*, il che non avrebbe dovuto consentire di ritenere perfezionata la notifica.

La dedotta nullità del lodo deriverebbe, altresì, dalla violazione della disciplina di cui ai commi 2 *quater* e 2 *quinqes* dell’art. 36 d.l. n. 248/07, la quale consentirebbe di concludere che *“il CAN consegnato a soggetto diverso dal destinatario dell’atto giudiziario è un CAN nullo”.*

L’*iter* di notifica, prosegue l’impugnante, non potrebbe considerarsi perfezionato qualora *“il destinatario dell’atto notificato non ha ricevuto la CAN”*, necessitando il procedimento notificatorio, per il suo completamento, dell’ulteriore elemento



della fattispecie a formazione progressiva costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata. Ciò a garanzia di un *“fine precipuamente sostanziale, vale a dire la concreta conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario”*, che imporrebbe di considerare la CAN *“un avviso strettamente personale, finalizzato a rendere edotto solo ed esclusivamente il destinatario dell'atto notificato dell'avvenuta consegna dello stesso a persona differente”*.

Le sopra citate argomentazioni dell'impugnante, da questi addotte a sostegno della affermata nullità del lodo per un preteso vizio di nomina degli arbitri ex art. 829 comma 1 n. 2) cpc, non sono condivisibili.

Come emerge chiaramente dalle affermazioni dello stesso signor Ferrari nonché dalla incontestata ricostruzione offerta dal Collegio Arbitrale, costituisce circostanza del tutto pacifica l'avvenuta notifica all'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890 del piego contenente la domanda di arbitrato in data 13 settembre 2016 presso la sua residenza a Roverè della Luna (TN) in via Feldi 25, a mani della moglie, non legalmente separata, Giovanna Dellana.

Parimenti certo è l'avvenuto invio, da parte dell'agente postale, nonché la ricezione da parte della medesima signora Dellana, della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), come previsto dall'ultimo comma del citato art. 7 (nel testo all'epoca vigente;



ora la previsione è contenuta nel comma 3°) per il caso in cui “*il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto*”.

La tesi della invalidità della notifica per mancata consegna della CAN al diretto destinatario dell’atto non è fondata.

Come spiegato da Cassazione civile sez. III, 19/01/2018, n.1267: “*La CAN, tanto ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 4, quanto ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., (che disciplina le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale - come quella in oggetto - secondo modalità sovrapponibili a quelle della disposizione codicistica riferita alle notificazioni eseguite direttamente dall’ufficiale giudiziario, per quanto qui interessa), non va effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ma a mezzo di raccomandata semplice, e ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente l’invio di tale raccomandata (orientamento ormai consolidato; cfr. ad es., di recente, Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017, Rv. 645134 - 01), onde non è ovviamente necessario (nè materialmente possibile) l’esibizione di alcun avviso di ricevimento in relazione alla stessa. Nella specie, dunque, non essendovi dubbi sull’avvenuto invio della lettera raccomandata contenete la CAN a seguito della consegna dell’atto da notificare al portiere dello stabile di domicilio del destinatario, l’originaria notificazione dell’atto di appello deve ritenersi regolarmente perfezionata, e l’ordine di rinnovazione*



della stessa deve ritenersi illegittimamente emesso e quindi privo di effetti, con la conseguenza che il mancato adempimento a detto ordine non poteva condurre alla dichiarazione di estinzione del giudizio di secondo grado (cfr. sul punto, ex multis, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009, Rv. 609675 - 01; Sez. L, Sentenza n. 22032 del 28/10/2010, Rv. 615509 - 01; Sez. L, Sentenza n. 15378 del 09/08/2004, Rv. 575924 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16803 del 25/08/2004, Rv. 576214 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 1913 del 29/01/2008, Rv. 601618 - 01).”.

Analoghi principi si desumono dalla motivazione di Cassazione civile sez. VI, 12/07/2018, n.18472: *“Nel presente giudizio, per contro, si discute della notificazione a mezzo posta e, in particolare, della comunicazione di avvenuta notifica dell'atto a persona diversa dal destinatario (familiare convivente, persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, portiere dello stabile). Tale notificazione, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (Cass. 10554/15, Cass. 12438/16). Al riguardo non è superfluo evidenziare che, come evidenziato in Cass. 10554/15, "la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità*



nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona "vicina", ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario.”

In applicazione di tale insegnamento, posto che è fuori discussione l'avvenuto invio della lettera raccomandata contenente la CAN a seguito della consegna dell'atto da notificare al coniuge non legalmente separato del destinatario presso il luogo di residenza del medesimo, il procedimento di notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionato.

A confutazione dell'assunto dell'impugnante, per cui la signora Giovanna Dellana, moglie del signor Ferrari, vivrebbe *“ormai da anni”* separata dal marito, *“pur frequentando quest'ultimo saltuariamente l'abitazione coniugale di Roverè della Luna”*, si osserva che la signora Giovanna Dellana, reperita dall'ufficiale giudiziario nella casa d'abitazione del destinatario, ha accettato di ricevere l'atto senza riserve, né risulta che la sua presenza nella residenza del destinatario fosse del tutto occasionale e momentanea.

Del resto neppure nella dichiarazione a firma della coniuge datata 25.11.2016, prodotta in giudizio dal sig. Ferrari (doc. 24



della comparsa di costituzione e risposta dd. 25.11.2016) viene fatto riferimento ad una situazione di separazione di fatto, ovvero di abituale assenza del marito dall'abitazione familiare, limitandosi a rilevare che *“al momento del ritiro e nei giorni successivi allo stesso il signor Ferrari non era presente”*.

Sotto altro profilo si evidenzia che la signora Dellana nella dichiarazione in esame ha precisato di avere provveduto a consegnare al marito *“i plichi raccomandati assieme ad altra posta a lui indirizzata”*, con ciò confermando che ella – proprio in virtù del rapporto di coniugio – era incaricata dal sig. Ferrari della ricezione della posta a lui diretta e della sua consegna al destinatario.

Per quanto esposto va disatteso anche il secondo motivo di impugnazione, con la conseguenza che non ricorre alcun profilo di nullità idoneo a travolgere il lodo.

3. Attesa l'infondatezza dell'impugnazione, Giuseppe Ferrari va gravato delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Giuseppe Ferrari contro Hypo Vorarlberg Leasing spa avverso il lodo della Camera Arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano del 3 aprile 2017, così provvede:

1. disattende l'impugnazione;



2. condanna Giuseppe Ferrari a rifondere a Hypo Vorarlberg Leasing spa le spese del presente grado che liquida nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di euro 17.307,61, oltre IVA e CAP (di cui euro 3.803,80 per la fase di studio, euro 2.211,30 per la fase introduttiva, euro 9.035,00 per la fase decisoria ed euro 2.257,51 per spese generali);

3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'impugnante Giuseppe Ferrari, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, inserito con l'art. 1 co. 17L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni in oggetto.

Bolzano, così deciso il 16 luglio 2020

Il Presidente	Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore	Dott. Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario	Ruth Pechlaner

